COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' DELLA CERAMICA

Determina Sindacale n° 21 del 05.06.2025

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile dell'Area *Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete* in posizione organizzativa, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Il Comune di S. Stefano di Camastra, con una popolazione di 4383 abitanti (al 31/12/2024) è privo di personale con qualifica dirigenziale;
- La struttura organizzativa dell'Ente, in ultimo modificata con deliberazione di G.C. n. 171 del 28.11.2024, è suddivisa in cinque Aree funzionali e, precisamente, A*mministrativa Socio Culturale, Economico Finanziaria, Area Vigilanza –Manutenzione e Servizi a Rete, Area Urbanistica e Assetto del Territorio – Patrimonio Monumentale, Area Sviluppo Territoriale e Grandi Opere – innovazione Tecnologica;*

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove si stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall' art. 109 dello stesso Decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 a tenore del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche";
- gli artt. 16, 17 e 18 del vigente CCNL 16/11/2022 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico;

DATO ATTO:

- che il Comune di Santo Stefano di Camastra ha attivato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, la procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 unità di Funzionario Tecnico a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) per la durata di anni uno, prorogabile, cui conferire l'incarico di Responsabile dell'Area *Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete*;
- che dalle risultanze della suddetta selezione, giusta determina sindacale n. 15 del 22/04/2025, è stato individuato il candidato Arch. Elisa Costanzo, dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso il Comune di Campofelice di Roccella;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30/04/2025 del Comune di Campofelice di Roccella è stata riconosciuta all'arch. Elisa Costanzo l'aspettativa di un anno senza retribuzione con riconoscimento dell'anzianità, a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio per l'espletamento dell'incarico di Responsabile dell'Area *Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete* del Comune di Santo Stefano di Camastra;
- che con determinazione n. 73 del 03.06.2025 del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di questo Comune si è proceduto all'assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) dell'Arch. Elisa Costanzo, ai sensi dell'art. 110 comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CHE in data 03/06.2025 è stato sottoscritto, tra questo Comune, rappresentato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, e l'Arch. Elisa Costanzo il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), con decorrenza 01/06/2025 e per la

durata di anni uno, prorogabile, a norma dell'art. 110 comma 1, del TUEL, cui conferire, l'incarico di Responsabile dell'Area *Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete*, profilo Funzionario Tecnico, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL 16.11.2022;

VISTO l'art. 12 del vigente regolamento sull'ordinamento uffici e servizi il quale disciplina l'area delle Posizioni organizzative e l'affidamento dei relativi incarichi;

VISTO l'art. 16 del CCNL 16/11/2022:

- comma 1, ai sensi del quale: *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative che richiedono:*
- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo;*
- comma 2, ai sensi del quale: *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*

a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

- *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;*
- comma 3 ai sensi del quale: *Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2 possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno e inquadrato alla medesima Area;*

VISTO l'articolo 18 del citato CCNL il quale al primo comma prevede che: *Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti sono conf*eriti *dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;* mentre al comma 2 stabilisce che *:Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli Enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del citato CCNL;*

VISTO l'art. 19 del CCNL 16/11/2022 del comparto "Regioni-Autonomie Locali" che detta disposizioni particolari sugli incarichi di EQ stabilendo che: *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ, ai sensi dell'art. 16 del citato CCNL;*

DATO ATTO che le cinque Aree in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, costituiscono cinque Aree di posizione organizzativa che sono automaticamente ricondotti nella nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi del nuovo CCNL negli enti locali privi di dirigenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07/05/2019 con la quale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 ed al fine di consentire al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di nomina dei Responsabili delle posizioni

organizzative in scadenza il 20/05/2019, è stato approvato il "Regolamento per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative;

VISTO l'art. 2 comma 1 del citato regolamento, soprarichiamato il quale prevede che *Gli incarichi relativi all'Area delle posizioni organizzative nelle quali il Comune risulta essere articolato sono conferiti con provvedimento sindacale per un periodo non superiore al mandato sindacale;*

VISTO, altresì, l'art. 7, comma 1, del citato regolamento, il quale prevede che *Il Sindaco conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative con proprio provvedimento tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'ente,delle attribuzioni facenti capo a ciascuno struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale interessato;*

VISTO, altresì, il comma 5 del citato art. 7, il quale prevede che: *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi, in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, per responsabilità particolarmente gravi e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL* e il successivo comma 7 il quale prevede che *La revoca dell'incarico, disposta dal Sindaco con proprio motivato provvedimento, non pregiudica la corresponsione al titolare della posizione organizzativa dell'indennità di posizione per il periodo antecedente la data di revoca medesima ma comporta, dalla data di decorrenza, l'immediata perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza;*

VISTO l'art. 17 comma 2 del CCNL 16/11/2022 il quale prevede che per il personale titolare di un incarico di EQ, *l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 annui lordi per 13 mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico.*

VISTO l'art. 4, c.1, del regolamento comunale il quale stabilisce che: *Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario;*

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 7 prevede che: *Negli atti di conferimento dell'incarico è stabilito l'importo della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri di cui all'art. 6 del regolamento, fatta salva l'ipotesi di cui allo stesso art. 6, comma 4;*

CONSIDERATO CHE l'art. 6 del regolamento attribuisce al Nucleo di valutazione la graduazione della retribuzione di posizione – pesatura – per i titolari di EQ, previa determinazione degli appositi parametri contrattualmente previsti;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 25 comma 2 secondo cui "la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici";

RITENUTO, con riguardo al contenuto dell'incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, che all'Arch. Elisa Costanzo, possa essere conferito l'incarico di Responsabile dell'Area *Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete*, in posizione organizzativa in ragione dei requisiti culturali e professionali posseduti, come risultanti dal curriculum vitae, a far data dalla efficacia del presente provvedimento e per la durata di anni uno, salvo proroga;

RITENUTO di riconoscere al predetto Titolare la retribuzione di posizione nella misura annua di € 15.000,00 contenuta tra il valore minimo e il valore massimo, in via provvisoria e salvo conguaglio

da rideterminazione del budget e da pesatura per effetto della modifica organizzativa, intervenuta con deliberazione della G.C. n.171 del 28/11/2024;

ACCLARATO che la missione del Responsabile di direzione di struttura apicale deve essere orientata, in particolare ad assicurare il coordinamento, l'attuazione e la vigilanza in ordine al compiuto esercizio di ogni funzione, attività, servizio derivante da disposizioni legislative (comunitarie, nazionali, regionali), statutarie e regolamentari e da progetti, piani, programmi, obiettivi e priorità definiti dagli organi di governo dell'Ente, ascritte alla competenza dell'Area e dei Servizi in esso incardinati, con: esercizio delle funzioni con prerogative e poteri direttivi e decisionali, da condurre nell'osservanza e nei limiti delle disposizioni di legge e delle direttive fissati da atti amministrativi ovvero dalla Giunta o dal Sindaco, con sottoposizione al controllo politico-amministrativo di questi e al sindacato del Nucleo di Valutazione; esplicazione di ogni altra incombenza utile, opportuna o necessaria per l'efficiente e efficace conduzione organizzazione e coordinamento del lavoro proprio e di quello dei collaboratori assegnati, in funzione prioritariamente del soddisfacimento degli interessi generali della comunità locale; assolvimento di ogni ulteriore compito connesso alle funzioni direzionali attribuite, con riguardo all'intero compendio delle attività devolute all'Area per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione ed assegnati, in funzione dell'attuazione delle azioni di governo desumibili dalle linee programmatiche, negli atti di programmazione e di relativa attuazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni emanate con decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190, con particolare riferimento all'art. 20, il cui comma 1 stabilisce che: "*All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto*" mentre al comma 4 prevede che: "*La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico*";

ACCLARATO l'obbligo in capo al Responsabile di Area di produrre, altresì, all'atto dell'incarico, la dichiarazione prevista dal comma 1 del citato art. 20 attestante la non sussistenza delle cause di inconferibilità previste dal medesimo D. Lgs. n. 39 del 2013, fatta salva la tempestiva comunicazione di ogni variazione del contenuto della stessa;

EVIDENZIATO che le dichiarazioni di cui sopra sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Ente conferente l'incarico;

SOTTOLINEATO che la presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertata dall'Amministrazione, è sanzionata, ferma restando ogni altra responsabilità, con l'inconferibilità di uguale o diverso incarico per un periodo di cinque anni, giusta il disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 20;

RAMMENTATO il dovere/obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale disposto dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 41, nell'introdurre l'art. 6 – bis alla legge n. 241/1990, così dispone: " *Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*";

SOTTOLINEATI, altresì, gli obblighi di cui al Codice di comportamento emanato, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in vigore dal 19 giugno 2013, con particolare riferimento all'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", applicabile per espressa previsione del comma 1 ai funzionari responsabili di P.O. negli enti privi di dirigenza, sui quali incombe l'onere (comma 3) prima di assumere le funzioni, di:

- comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;

- dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
- fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;

VISTO il codice di comportamento del Comune di Santo Stefano di Camastra, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 29.12.2023;
EVIDENZIATO che l'onere per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato è a carico del bilancio dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2013;
VISTA la Legge 8/6/90, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;
VISTA la L.R. 26/08/92 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 15/05/97 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 30/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 31/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009, n.150 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 46, comma 1, punto 2, lettera i), 51-52-53 dello Statuto Comunale;
VISTI gli artt.13,16,17,18 e 19 del CCNL del 16/11/2022 del Comparto Regioni Autonomie Locali;

DETERMINA

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di attribuire all'Arch. Elisa Costanzo, profilo Funzionario Tecnico, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, dipendente a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), con decorrenza 01/06/2025 e per la durata di anni uno, prorogabile e comunque non oltre il mandato del Sindaco, a norma dell'art. 110 comma 1, del TUEL, l'incarico di Responsabile dell'Area *Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete* di questo Comune, dando atto che il conferimento dell'incarico comporta de iure:
   a) l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 8/6/1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dell'art. 1 comma 1, lettera h), della L.R. 11/12/1991, n° 48, nonché dei compiti di cui all'art. 11 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, con i poteri e le prerogative conferiti dalle disposizioni di legge e di regolamento, compresa ogni funzione di natura organizzativa e gestionale che non sia conferita ad altri soggetti per espressa previsione legislativa, regolamentare, o di altro provvedimento amministrativo, ivi inclusa la gestione, con i poteri del privato datore di lavoro, del personale assegnato;
   b) la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione ex art. 16 del CCNL 16/11/2022 di direzione di struttura, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
3) Il presente incarico viene conferito dalla valenza del contratto e per la durata di anni uno, fatta salva l'eventuale proroga, comunque non oltre il mandato del Sindaco, e fatte salve le ipotesi di revoca di cui all'art. 18 del CCNL 16/11/2022, all'art. 7 del regolamento comunale per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata qualificazione e all'art. 13 del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi.
4) Di dare atto che detto Titolare dell'incarico di E.Q. dell'Area *Vigilanza, Manutenzione e Servizi a Rete* è componente della Delegazione Trattante, di cui all'art. 7 del CCNL del 16/11/2022.

5) Di riconoscere al predetto Titolare la retribuzione di posizione nella misura annua di € 15.000,00 contenuta tra il valore minimo e il valore massimo, in via provvisoria e salvo conguaglio da rideterminazione del budget e da pesatura per effetto della modifica organizzativa, intervenuta con deliberazione della G.C. n.171 del 28/11/2024;
6) Di dare atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione dell'interessata di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013, all'atto della notifica, attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico.
7) Di dare atto che nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare ai sensi del successivo comma 2, una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità recate dal medesimo D.Lgs. 39/2013.
8) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.santostefanodicamastra.me.it nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui sopra.
9) Il presente provvedimento è notificato all'interessato e trasmesso:

- al Segretario Generale;
- agli Assessori Comunali;
- al Nucleo di valutazione;
- al Revisore dei Conti;
- ai Responsabili di Area dell'Ente;
- alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- al Messo notificatore per la notifica e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

S. Stefano di Camastra, 05.06.2025

IL SINDACO
Francesco Re